

Il bonifico tra coniugi come donazione indiretta

di EMANUELA ANDREOLA

Nell'ambito di un procedimento di accertamento delle imposte sui redditi per la tassazione dovuta a titolo di imposta di donazione, la quinta sezione della Cassazione esamina un'operazione di accredito di somme tra coniugi al fine di verificare la sussistenza della fattispecie impositiva di cui all'art. 1 e 56 *bis*, D.Lgs. n. 346/1990, e art. 2, commi 49 e 50, D.L. n. 262/2006. Nel caso concreto, si trattava di un consistente bonifico effettuato da un conto corrente intestato ad una società fiduciaria, riconducibile al marito, a un conto detenuto da altra società fiduciaria nell'interesse della moglie fiduciante. Il denaro, rimasto su quest'ultimo conto per breve periodo (soltanto un giorno), era poi stato trasferito su altro conto intestato ad una società di cui era socio il solo marito. Detta società beneficiaria aveva contabilizzato l'apporto come «finanziamento soci», quindi come debito verso il socio e non verso la moglie da cui formalmente proveniva il denaro.

La Cassazione ritiene non dubitabile nella specie la sussistenza dello schema della donazione indiretta. Il dato soggettivo è rappresentato dall'intenzione del donante (marito), condivisa dal donatario (la moglie), di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante ordini bancari. Inoltre sussiste il dato oggettivo costituito dall'effettività del trasferimento di ricchezza (12 milioni di Euro) sul conto riferibile alla contribuente. Sulla base delle circostanze acquisite agli atti di causa e valutate dal giudice di merito, risulta infatti che la moglie, seppure per un tempo limitato, ha acquistato la piena disponibilità giuridica della «provvista», ancorché da gestire per finalità particolari.

Il Supremo Collegio considera altresì che gli eventuali patti fiduciari tra i coniugi non possano escludere l'effettività del trasferimento di ricchezza ai fini impositivi (imposta di donazione). In mancanza dell'allegazione di tempi e modi della deliberazione di finanziamento soci, nonché di atti scritti (registrabili) diversi da quelli afferenti alla contabilità sociale, che avrebbero potuto chiarire le reali finalità dell'operazione, la Corte ha quindi ritenuto integrato pienamente il paradigma dell'arricchimento senza corrispettivo, che si rinviene anche nelle liberalità

diverse dalla donazione, cioè nelle donazioni indirette, o meglio le «liberalità atipiche risultanti da atti diversi dal contratto tipico di donazione» ma in grado di attuare, sia pure in via mediata, effetti economici equivalenti a quelli prodotti da detto contratto, senza essere soggette a particolari prescrizioni di forma.

Sul punto la sezione tributaria conclude affermando che il fenomeno delle liberalità indirette è certamente rilevante fiscalmente anche nell'ambito della «nuova» imposta di donazione, in quanto esso rientra nell'ampia nozione di «trasferimenti gratuiti» che il legislatore del 2006 (D.L. n. 262/2006) ha utilizzato per individuare il presupposto impositivo del tributo.